

assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell'incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo.

- 2) La soluzione della prima questione sottoposta non varia a seconda che l'assicurato vittima sia stato consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non era assicurata a tal fine, oppure sia stato convinto che lo fosse, ovvero non si sia posto domande a tale riguardo.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Immobilien Linz GmbH Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Causa C-492/10) (¹)

(Fiscalità — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette — Raccolta di capitali — Art. 4, n. 2, lett. b) — Operazioni assoggettate all'imposta sui conferimenti — Aumento del patrimonio sociale — Prestazione effettuata da un socio — Accollo delle perdite registrate in forza di un impegno precedentemente assunto)

(2012/C 32/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti

Ricorrente: Immobilien Linz GmbH Co KG

Convenuto: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Interpretazione dell'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Operazioni assoggettate all'imposta sui conferimenti — Aumento del patrimonio sociale di una società di capitali — Eventuale inclusione in tale patrimonio dell'impegno assunto da un ente di diritto pubblico, unico socio di una tale società, di farsi carico delle perdite di quest'ultima

Dispositivo

L'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che l'accollo del passivo di una società, effettuato da un socio in esecuzione di un impegno

assunto da quest'ultimo prima che si registrasse tale passivo e diretto esclusivamente a garantirne il ripianamento, non aumenta il patrimonio sociale di tale società.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-515/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Decisione 2003/33/CE — Normativa nazionale — Discarica per rifiuti inerti — Ammissione dei rifiuti d'amianto-cemento)

(2012/C 32/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e A. Marghelis, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Inesatta trasposizione dell'articolo 2 (punto e), dell'articolo 3, primo paragrafo, e dell'articolo 6 (punto d), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), e delle disposizioni dell'allegato alla decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11, pag. 27) — Normativa nazionale che istituisce una categoria di rifiuti «inerti e pericolosi», non conforme alla direttiva — Immissione in discarica dei rifiuti di amianto-cemento

Dispositivo

1) La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che i rifiuti di amianto-cemento siano trattati nelle discariche appropriate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni degli articoli 2, lettera e), 3, paragrafo 1, e 6, lettera d), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché delle disposizioni dell'allegato alla decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 30 del 29.1.2011.